



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 30 DEL 30/06/2021

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione agevolazioni TARI per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza epidemologica Covid-19.

L'anno 2021 il giorno 30 nel mese di Giugno alle ore 18:07 , nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
1	DIOLAIUTI GILDA	P	
2	PARRILLO SALVATORE	P	
3	MARAIA ERMINIO	P	
4	TUCI GIADA	P	X
5	BETTARINI LIDA	P	
6	IACOPINI SIMONE	P	X
7	MAZZEI CLAUDIO	P	

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
8	CARDELLI CHIARA	P	
9	TAGLIASACCHI DANIELA	P	
10	CIALDI LEONARDO	A	
11	LUPORI NADIA	P	X
12	CIAPPEI MARIA ANGELA	P	
13	POMPONIO ANDREA	P	

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Donatella D'Amico , il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che i consiglieri sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica Zoom fornita dalla ditta Stenotype Emilia srl di Modena come previsto dall'art. 73 comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19".

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che *"gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*, in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 maggio 2021;

Visto, inoltre, l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.."*;

Visto l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) con cui è stata istituita nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che con l'art. 1, commi 738 e 780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 ed i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle

disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2021 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI;

Considerato che a seguito della pandemia da virus Covid-19 dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e poi come "pandemia" (in data 11 marzo 2020), al fine di rispondere all'attuale congiuntura economica in corso, il legislatore nazionale è più volte intervenuto nell'ordinamento con normative emergenziali e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese;

Visto che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nel corso dell'anno 2020, è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020 per dettare le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia a causa delle chiusure forzate e limitazioni imposte a livello nazionale per contenere gli effetti e la diffusione del virus Covid-19, nonché con la deliberazione n. 238/2020 per modificare il nuovo sistema tariffario MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza epidemiologica;

Visti i provvedimenti governativi di contrasto alla diffusione della seconda ondata del virus Sars-COV2, verificatasi fra l'autunno 2020 e l'inizio del corrente anno, fra cui citiamo:

- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, emanato per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, con cui sono state disposte restrizioni sia nel settore del lavoro, sia del tempo libero, prevedendo:
 1. la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
 2. la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 3. la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
 4. la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
 5. la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
 6. la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 7. lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate zona "rossa";
 8. lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
 9. la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate zona "gialla" e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate zona "rossa";
 10. la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del D.P.C.M. 3 novembre 2020;
 11. la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
 12. il divieto, nelle zone classificate zona "rossa", di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 con cui sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità (rosse, arancioni e gialle). L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre 2020. La regione Toscana, in questo periodo, è stata classificata in zona "arancione";
- il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 con cui sono state previste disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020, efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. Tenuto conto che per i giorni festivi e prefestivi del periodo dal 24 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 tutto il territorio nazionale è stato caratterizzato dallo scenario previsto per le zone "rosse";
- i D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con cui sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che hanno portato alla chiusura o sospensione di numerose attività economiche rispettivamente, a partire dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, e dal 6 marzo 2021 fino almeno al 6 aprile 2021;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 26 febbraio 2021 e n. 21 del 13 marzo 2021 con cui sono state previste ulteriori disposizioni restrittive per i comuni della Provincia di Pistoia fino al 21 marzo 2021;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, 26 marzo e del 2 aprile 2021;

Richiamata, in particolare, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con cui, anche con riferimento alla Regione Toscana, è stato disposto un ulteriore periodo di quindici giorni (dal 6 aprile al 21 aprile 2021) di applicazione delle misure previste per le cc.dd. zone "rosse" allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-COV2;

Visto, da ultimo, il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. decreto "Riaperture"), convertito in legge n. 87 del 17/06/2021, con cui sono state previste le date di riapertura di diverse attività economiche a decorrere dal 26 aprile 2021 e fino al 1° luglio;

Considerato che il protrarsi dell'emergenza sanitaria anche per la primavera dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune;

Ritenuto opportuno assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività economica, anche tenuto conto della probabile minore quantità di rifiuti che sarà prodotta nell'anno dalle utenze interessate da questi provvedimenti rispetto alla produzione ordinaria;

Preso atto che la stessa esigenza di sostegno alle attività economiche è stata avvertita dal legislatore che è intervenuto in materia con il recente decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), in corso di conversione in legge;

Tenuto conto che l'art. 6 del decreto-legge n. 73/2021 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Preso atto che, secondo la stima elaborata da IFEL il 28 maggio scorso, per il Comune di Pieve a Nievole le risorse assegnate a tal proposito ammonterebbero ad euro 88.673,00;

Tenuto conto che qualora lo stanziamento definitivo delle risorse assegnate all'Ente fosse di entità diversa da quella stimata da IFEL, il Comune erogherà le agevolazioni tariffarie nella misura massima consentita, ripartendo proporzionalmente fra gli aventi diritto l'eventuale minore o maggiore somma stanziata;

Tenuto altresì conto che, successivamente all'assegnazione del contributo ministeriale concesso in base all'art. 6 del 73/2021, sarà effettuata l'opportuna variazione di bilancio;

Considerato che le riduzioni tariffarie previste per le attività economiche dovranno rispondere all'attuale dettato normativo, stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *“attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”*, anche *“in misura superiore alle risorse assegnate”*, evitando *“in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”*;

Ritenuto quindi opportuno, per il solo anno 2021, in considerazione del perdurare dell'eccezionale condizione di pandemia da virus Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche interessate da provvedimenti e ordinanze nazionali o locali di chiusura e sospensione obbligatoria dell'attività, ovvero di restrizione nell'esercizio dell'attività stessa, applicare a tali utenze una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa proporzionalmente ai giorni di effettiva chiusura o restrizione dell'esercizio dell'attività. La riduzione tariffaria potrà essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza, eventualmente anche in considerazione dei codici ATECO dell'attività economica svolta. La riduzione tariffaria complessiva non potrà comunque eccedere il 100% della tariffa annua dovuta di parte variabile.

Stabilito che:

- le modalità operative per l'applicazione delle riduzioni di cui al precedente punto saranno determinate con deliberazione di Giunta comunale;
- la copertura finanziaria delle riduzioni previste sarà disposta nel rispetto degli equilibri di bilancio e sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da fondi statali appositamente istituiti per ridurre l'impatto socio-economico della pandemia da virus Covid-19;
- qualora le risorse assegnate a tale scopo fossero insufficienti a garantire la completa applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti, il Comune procederà ad una riparametrazione proporzionale in diminuzione delle risorse fra i soggetti beneficiari;

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare il procedimento, di prevedere l'applicazione automatica delle riduzioni tariffarie alle utenze non domestiche interessate dall'intervento agevolativo in sede di elaborazione del saldo TARI per l'anno 2021 la cui scadenza è fissata al 2 dicembre 2021;

Tenuto altresì conto che la pandemia sta generando forti tensioni, oltre che sul tessuto economico, anche su quello sociale;

Preso atto della necessità pertanto di concedere riduzioni tariffarie a favore delle utenze domestiche più duramente colpite dall'emergenza da Covid-19;

Richiamato l'art. 57-bis, comma 2 del decreto-legge 124/2019 come convertito in legge 157/2019 con cui avrebbe dovuto essere *“Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

Visto e richiamato l'articolo 23 *“Altre agevolazioni”* del vigente regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2021 il quale prevede *...agevolazioni pari alla riduzione del 100%, 80% e 60%, per i nuclei familiari che abbiano indicatore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) compreso nei limiti annualmente stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale; le stesse sono concesse su richiesta degli interessati e fino alla concorrenza delle dotazioni finanziarie dei fondi a seguito di apposita graduatoria...*;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione del previsto D.P.C.M., per il corrente anno, allargare la platea dei possibili beneficiari anche prevedendo contributi in ragione percentuale pari al 40% e al 20% della tassa dovuta per nuclei familiari aventi indicatore ISEE che saranno ugualmente stabiliti dalla Giunta Comunale e comunque entro il limite massimo di € 15.000,00;

Visto che a tal riguardo si ritiene opportuno utilizzare parte delle risorse economiche residue a disposizione del Comune di Pieve a Nievole assegnate in sede di fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. 34/2020, per complessivi euro 10.000;

Acquisiti:

- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Settore Entrate e Sport in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con voti:

- favorevoli n. 9;
 - contrari n. 0;
 - astenuti n. 3 (Lupori, Ciappei, Pomponio);
- su n. 12 consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati.

Con la stessa votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di stabilire** per il solo anno 2021, in considerazione del perdurare dell'eccezionale condizione di pandemia da virus Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche interessate da provvedimenti e ordinanze nazionali o locali di chiusura e sospensione obbligatoria dell'attività, ovvero di restrizione nell'esercizio dell'attività stessa:
 - di applicare a tali utenze una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa proporzionalmente ai giorni di effettiva chiusura o restrizione dell'esercizio dell'attività. La riduzione tariffaria potrà essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza, eventualmente anche in considerazione dei codici ATECO dell'attività economica svolta. La riduzione tariffaria complessiva non potrà comunque eccedere il 100% della tariffa annua dovuta di parte variabile;
 - di dare altresì mandato alla Giunta Comunale di stabilire, in sede di definizione per l'anno 2021 delle priorità di accesso al Bando per l'assegnazione di contributi economici a titolo di rimborso TARI, ulteriori fasce ISEE per le percentuali di contributo pari al 40% e 20%, nel limite massimo di € 15.000,00;
3. **di dare atto che:**
 - la perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni per le utenze non domestiche, di cui al precedente punto 2, trova copertura finanziaria nello stanziamento previsto dall'art. 6 del D.L. 73/2021, in attesa di conversione, a favore dei comuni, finalizzato alla concessione da parte degli stessi di una riduzione della Tari di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stimato in € 88.673,00;
 - l'incremento dello stanziamento per i contributi destinati alle utenze domestiche, previsto allo stesso precedente punto 2 e stabilito in € 10.000,00, trova copertura finanziaria nelle risorse economiche residue a disposizione del Comune di Pieve a Nievole assegnate in sede di fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77;
4. **di dare atto** che le modalità operative per l'accesso alle riduzioni tariffarie TARI di cui al punto 2 del presente provvedimento saranno individuate con provvedimento della Giunta Comunale;

5. **di delegare** il Responsabile del settore Entrate e Sport a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente.

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

Punto n. 5 all'ordine del giorno: Approvazione agevolazioni Tari per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19

SINDACO

Punto numero 5 all'ordine del giorno: "Approvazione agevolazioni Tari per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica covid-19". La parola all'Assessore Bettarini. Prego Assessore.

ASS. BETTARINI LIDA

Il decreto legge 73 denominato "Sostegni bis" approvato il 25 maggio e in attesa di (... incomprensibile...) ha assegnato ai Comuni un fondo di 600 milioni di euro destinato ad agevolazioni in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

La quota presunta stimata dal (...incomprensibile...) spettante al Comune di Pieve a Nievole ammonterebbe a circa 90 mila euro. Dalla lettura del decreto-legge sembra escludersi l'utilizzo degli stessi per finanziare riduzioni per utenze domestiche o riduzioni in favore delle utenze non domestiche colpite dagli effetti economici del covid non rientranti nelle categorie precedenti.

L'Amministrazione Comunale, pertanto, in virtù della norma e a seguito delle stime eseguite dell'Ufficio Tributi ha previsto riduzioni della quota variabile e proporzionata ai giorni di chiusura o di restrizione fino al 100 per cento della stessa.

Voi ricordate che già l'anno scorso abbiamo fatto un provvedimento di riduzione sulle tariffe della Tari per andare incontro sia alle aziende che hanno chiuso la loro attività. Noi abbiamo fatto l'anno scorso una riduzione in base anche al fatturato delle aziende. Siamo venuti incontro anche alle esigenze delle famiglie che si lamentano abbastanza del loro reddito a seguito delle casse integrazioni e quindi quest'anno oltre a prevedere la riduzione del 100 per cento, dell'80 per cento, del 60 per cento per quei nuclei familiari che abbiano indicatori Isee con i limiti che stabiliremo in Giunta successivamente all'approvazione di questa agevolazione di questa sera, abbiamo addirittura allargato la platea anche a uno sconto del 40 e del 20 per cento, quindi allargheremo le fasce ISEE in modo da poter aiutare il più possibile più famiglie di Pieve a Nievole.

Abbiamo stanziato quindi 10 mila euro e oltre 20 mila assegnati già nel bilancio preventivo. Riusciremo a soddisfare le richieste di agevolazione, quindi più sconti sulla Tari, fino alle famiglie che hanno un indicatore ISEE fino a 15 mila euro e ovviamente sarà fatto un bando ad hoc che gestirà l'erogazione del contributo.

SINDACO

Bene, grazie Assessore. Ci sono interventi?

SEGRETARIO COMUNALE

Scusatemi, se non sono immediata, ma ogni tanto vedo le immagini bloccate. La Consigliera Lupori voleva intervenire?

SINDACO

Prego, Consigliera Lupori.

CONS. LUPORI NADIA

È chiaro a tutti che la pandemia sta generando forti tensioni oltre che sul tessuto economico anche su quello sociale e chi anche in considerazione del perdurare dell'eccezionale condizione di pandemia da virus covid 19 e dei conseguenti gravi effetti non applicherebbe una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa proporzionalmente ai periodi interessati dai provvedimenti di restrizione nell'esercizio dell'attività stessa?

Unica raccomandazione è massima pubblicità. Auspichiamo che chi può avere concretamente accesso al bando per l'assegnazione di contributi economici a titolo di rimborso Tari venga formato direttamente e che il bando in questione non venga soltanto pubblicato sul sito istituzionale perché anche se siamo nel 2021, non è detto che tutti usino Internet. Grazie.

SINDACO

Bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, si passa all'approvazione del punto numero 5 all'ordine del giorno: "Approvazione agevolazioni Tari per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica covid-19". Chi è favorevole?

Si procede a votazione.

SEGRETARIO COMUNALE

La maggioranza.

SINDACO

Chi è contrario?

SEGRETARIO COMUNALE

Nessuno.

SINDACO

Nessun contrario. Chi si astiene?

SEGRETARIO COMUNALE

Lupori, Ciappei, Pomponio.

SINDACO

Lupori, Ciappei e Pomponio astenuti. I punti in discussione sono terminati quindi la seduta consiliare è sciolta alle ore 19:07. Grazie a tutti e buonasera.

Saluti finali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Gilda Diolaiuti

IL SEGRETARIO COMUNALE.

Dr.ssa Donatella D'Amico

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, dal 08/07/2021 al 23/07/2021.

Data, 08/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vera Aquino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 19/07/2021 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 08/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vera Aquino